



FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

MISURA 323
Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale

Sottomisura C
Salvaguardia e valorizzazione degli alpeggi

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

INDICE

1. OBIETTIVO	2
2. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA	2
2.1 CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA.....	3
3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO.....	3
4. INTERVENTI AMMISSIBILI	3
4.1 SPESE GENERALI	4
4.2 DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI	4
4.3 INTERVENTI NON AMMISSIBILI.....	5
5. Applicazione territoriale	5
6. LIMITI E DIVIETI	5
7. A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO	6
8. PRIORITA' DI ACCESSO	6
9. PRIORITA' D'INTERVENTO	7
10. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO	8
10.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA	8
10.2 A CHI INOLTARE LA DOMANDA.....	8
10.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA.....	8
10.4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE.....	9
10.5 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa.....	9
10.5.1 Errore sanabile o palese	9
10.5.2 Documentazione incompleta.....	10
10.5.3 Documentazione integrativa.....	10
10.6 Pareri di compatibilità delle aree protette e siti natura 2000	10
11. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA	10
11.1 COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA AL RICHIEDENTE.....	11
11.2 RICHIESTA DI RIESAME	11
12. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI .	11
13. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO.....	11
14. PERIODO DI VALIDITA' DELLE DOMANDE.....	12
15. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	12
15.1 PROROGHE.....	12
16. VARIANTI IN CORSO D'OPERA e modifiche di dettaglio.....	12
16.1 VARIANTI IN CORSO D'OPERA.....	12
16.2 VARIANTI NEI LIMITI DEL 10%	13
16.3 Modifiche di dettaglio	13

17. DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO	13
18. DOMANDA DI PAGAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)	14
19. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO.....	14
19.1 Allegati alla domanda di pagamento da parte dei beneficiari.....	14
19.2 Controlli amministrativi e tecnici per l'accertamento dei lavori	14
20. CONTROLLO IN LOCO.....	15
21. Riduzione del contributo richiesto nelle domande di pagamento.....	15
22. FIDEIUSSIONI.....	15
23. COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (ANTICIPO, SAL O SALDO) .	15
24. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE.....	16
25. CONTROLLI EX POST.....	16
26. PRONUNCIA DI DECADENZA DAL CONTRIBUTO.....	16
27. RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI.....	17
27.1 RECESSO DAGLI IMPEGNI (Rinuncia)	17
27.2 TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI assunti o cambio del beneficiario	17
28. IMPEGNI.....	17
28.1 Impegni essenziali.....	18
28.2 Impegni accessori	18
29. RICORSI	19
29.1 Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda.....	19
29.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo	19
30. SANZIONI	19
31. TRATTAMENTO DATI PERSONALI	19
32. RIEPILOGO TEMPORALE	19

1. OBIETTIVO

La misura 323, prevista dall'Unione Europea col regolamento n. 1698/2005, si propone di:

- sviluppare il turismo rurale e le piccole attività imprenditoriali collegabili;
- sostenere lo sviluppo integrato e multifunzionale delle attività agricole nelle zone rurali ed in ritardo di sviluppo.

attraverso il perseguimento dei seguenti **obiettivi**:

- salvaguardare e valorizzare gli alpeggi e la pratica alpicolturale;
- sviluppare e valorizzare la multifunzionalità degli alpeggi;
- contribuire allo sviluppo socio-economico del territorio montano.

2. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

- Proprietari pubblici o privati, singoli o associati, di alpeggi.
- Consorzi d'alpeggio,
- Affittuari degli alpeggi,
- Province,
- Comunità montane,
- Associazioni allevatori (per la sola tipologia di intervento F)

Associazioni e consorzi devono conservare la propria identità giuridico-fiscale e mantenere il vincolo associativo o consortile per almeno 5 anni dalla data di presentazione della domanda e comunque sino al completo adempimento degli impegni previsti dalla presente sottomisura e indicati nel presente bando.

Fanno parte dei "*proprietari pubblici o privati, singoli o associati di alpeggi*":

1. L'ERSAF, in quanto strumento operativo della regione per la gestione del patrimonio forestale regionale ai sensi dell'art. 3 comma 2 della l.r. 3/2002
2. I Consorzi Forestali, in quanto associazione volontaria di proprietari pubblici o privati finalizzata alla gestione del patrimonio silvopastorale ad essi conferito

2.1 CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA

Le persone, fisiche o giuridiche, considerate "non affidabili"¹ ai sensi di quanto stabilito nel "Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni" redatto dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR).

3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO

Sono ammissibili interventi soltanto nelle malghe (alpi) e nei pascoli caricati negli ultimi 2 anni antecedenti all'anno di presentazione della domanda di contributo.

I richiedenti, al momento della presentazione della domanda, devono:

- A. essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto maturato.

I soggetti richiedenti che risultano essere primi acquirenti devono avere rispettato gli obblighi previsti dal regime delle quote latte.

La verifica del rispetto degli obblighi connessi col regime delle quote latte spetta alle Province, su richiesta delle Comunità Montane.

L'esistenza di procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle quote latte comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi.

- B. Qualora il richiedente sia l'affittuario o altro soggetto non proprietario dell'alpeggio, questo deve godere di titoli di possesso di durata almeno quinquennale dalla data di presentazione della domanda di contributo e produrre l'assenso della proprietà all'esecuzione dell'intervento.

- C. garantire il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda (igiene e sicurezza: D.lgs. 81/2008, normativa in materia di fitofarmaci: D.Lgs 194/95, D.P.R. 290/01, macchine, impianti e attrezzature D.P.R. 459/96) e successive modifiche e integrazioni.

In caso l'intervento comporti ristrutturazione o nuova costruzione di fabbricati, il richiedente si impegna ad adottare le indicazioni contenute nelle Linee Guida Regionali "Criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale" (BURL n. 6 3° supplemento straordinario del 10.02.2006); si impegna altresì a garantire, durante l'esecuzione di tali interventi edilizi il rispetto del D.Lgs 494/96 (Direttiva Cantieri).

La verifica del rispetto delle norme, per quanto di competenza, spetta ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL.

La Comunità Montana o la Provincia trasmette all'ASL l'elenco delle domande di contributo finanziate, chiedendo di segnalare gli eventuali esiti negativi, rilevati a partire dalla data di presentazione delle domande, dei controlli effettuati nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole connesse alle medesime domande;

- D. Qualora il richiedente sia l'ERSAF o un Consorzio Forestale sono finanziabili solo interventi relativi al patrimonio conferito in gestione ed inserito nel fascicolo aziendale a SIARL

4. INTERVENTI AMMISSIBILI

La sottomisura si attua nelle zone svantaggiate del territorio regionale² e sono ammessi i seguenti interventi:

- A) Manutenzione straordinaria e ristrutturazione, finalizzati alla conservazione e al miglioramento funzionale dei fabbricati e degli impianti esistenti anche attraverso la realizzazione ex novo di locali e strutture a completamento dell'esistente. Gli interventi si intendono completi di impianti e attrezzature fisse;
- B) Installazione di impianti e di attrezzature fisse e sistemi di mungitura mobile ;
- C) Adeguamento, manutenzione straordinaria e/o costruzione di impianti di approvvigionamento idrico ed energetico dell'alpeggio quali:
- adeguamento e/o ripristino di acquedotti esistenti;

¹ L'affidabilità del richiedente è legata alla sua condotta durante altre operazioni, finanziate dal PSR 2000-2006 o dal PSR 2007-2013. I casi in cui il richiedente risulta inaffidabile sono specificati nel manuale OPR

Il richiedente risulta inaffidabile, e la domanda di aiuto eventualmente presentata deve essere istruita negativamente, quando si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il richiedente, nel periodo compreso tra il 2000 e il momento dell'istruttoria, per motivi non legati a cause di forza maggiore, è decaduto totalmente dal beneficio, in relazione ad una domanda della misura J (3.10) "Aiuto in conto capitale al sostegno sviluppo e valorizzazione degli alpeggi" del PSR 2000-2006 o della misura 323 "c" "Salvaguardia e valorizzazione degli alpeggi" del PSR 2007-2013
- a seguito della decadenza di cui al punto precedente, il richiedente (avendo indebitamente percepito un contributo), è stato iscritto nel registro debitori di OPR.
- il richiedente al momento di presentazione della domanda non ha ancora restituito la somma dovuta ad OPR, né ha ottenuto la possibilità di rateizzare il debito

² vedi allegato 12 del PSR 2007-2013

- adeguamento e/o ripristino di punti di abbeverata (vasche, pozze, fontane, ecc).
 - adeguamento e/o ripristino di impianti di approvvigionamento energetico (centraline idroelettriche, pannelli fotovoltaici, ecc.)
- D) Interventi su edifici esistenti e attrezzature per la creazione di alpeggi pilota, modello e didattici;
- E) Interventi finalizzati allo sviluppo integrato con il turismo d'alta quota (segnalazione di percorsi escursionistici, ristoro, ecc.);
- F) Redazione di piani comprensoriali di sviluppo e gestione degli alpeggi ossia di Piani di sviluppo e potenziamento del settore agricolo montano relativi ad interventi integrati di:
- adeguamento delle strutture produttive
 - miglioramento dell'offerta di ospitalità rurale
 - ripristino di strutture e manufatti di interesse storico-culturale
 - ampliamento della rete di percorsi turistici (trekking a piedi e a cavallo, cicloturismo, passeggiate storico naturalistiche, itinerari storico-culturali)

Esclusivamente ad integrazione e completamento degli interventi indicati dalla lettera "A" alla "E" è possibile effettuare:

- G) Adeguamento, manutenzione straordinaria e/o costruzione di viabilità di servizio, interna all'alpeggio, indispensabile per la fruizione della malga e del pascolo. La viabilità di servizio può comprendere anche le strade di collegamento tra malghe confinanti a condizione che siano previste dal piano VASP;
- H) Consolidamento di eventuali erosioni e dissesti presenti in alpeggio mediante l'impiego, laddove possibile, di tecniche di ingegneria naturalistica.

La tipologia F può essere finanziata esclusivamente nell'ambito di progetti concordati ed in ogni caso la spesa complessiva della tipologia non può superare il 12% della spesa complessivamente ammessa dal progetto concordato per la presente sottomisura.

Le tipologie G ed H degli interventi non possono nell'insieme superare il 25% della spesa complessivamente ammessa per l'intervento.

4.1 SPESE GENERALI

Nel computo della spesa ammessa sono riconosciuti:

- a) gli oneri relativi alla progettazione e direzione lavori nella misura massima, in percentuale dell'importo lavori al netto dell'IVA, del:
- 10%, per i liberi professionisti, società di professionisti,
 - 6% per i Consorzi forestali (solo per lavori sui terreni dei consorziati) e l'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste - ERSAF - (quando l'Ente svolge lavori sui terreni di proprietà regionale o conferiti in gestione ad ERSAF e inseriti nel loro fascicolo aziendale del SIARL per tutta la durata del "periodo di impegno").
 - 2% per gli uffici tecnici degli enti pubblici, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
- b) Le spese relative alla progettazione e coordinamento del piano di sicurezza dei cantieri di lavoro e quelle relative alla redazione di perizie geologiche/geotecniche nella misura massima del 5% dell'importo dei lavori a base d'asta.
- c) Nel caso di lavori svolti in amministrazione diretta, progettati e diretti da personale di Enti pubblici o di Consorzi forestali, è riconosciuto un ulteriore onere del 3% sull'importo dei lavori per la direzione del cantiere e la gestione diretta degli operai (comprese le spese mediche).
- d) le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR
- Le spese generali, fermo restando le percentuali sopra indicate, non possono complessivamente superare il 12% dell'importo dei lavori.

4.2 DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI

Non sono ammissibili gli interventi iniziati prima della data di presentazione della domanda a SIARL.

I richiedenti, tuttavia, possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della pubblicazione dell'ammissione a finanziamento della domanda di contributo. In tal caso, l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia totalmente o parzialmente finanziata.

Le date di avvio cui far riferimento, rigorosamente successive alla data di presentazione informatica della domanda, sono:

- per la realizzazione di **opere**, la data di inizio lavori comunicata dal Direttore dei lavori al Comune;
- per l'acquisto delle **dotazioni e degli impianti**, la data delle fatture d'acquisto.

4.3 INTERVENTI NON AMMISSIBILI

Sono escluse dal finanziamento le spese per i seguenti interventi:

- gli investimenti allo scopo di ottemperare ai requisiti, comunitari o nazionali, obbligatori da oltre tre anni (questo limite non si applica ai "giovani agricoltori" insediatisi da meno di 36 mesi)
- acquisto esclusivo di attrezzature;
- acquisto di impianti, macchine ed attrezzature usate;
- miglioramento agronomico dei pascoli;
- acquisto dei terreni;
- acquisto dei fabbricati;
- interventi di manutenzione ordinaria;
- investimenti di sostituzione:
 - **Sono considerati investimenti di sostituzione** gli investimenti finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari o fabbricati esistenti o parte di essi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione oltre il 25 % o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata;
 - **Non sono considerati investimenti di sostituzione** la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50% almeno del valore del nuovo fabbricato. Art. 2, punto 17 del Reg. (CE) n. 1857/06 della Commissione del 15/12/2006;
- Le spese generali relative **solamente** a oneri di architetti, ingegneri e consulenti di studi di fattibilità e acquisizione di brevetti e licenze direttamente collegati agli investimenti ammessi, quantificate al punto 4.1.

5. APPLICAZIONE TERRITORIALE

La sottomisura si applica nelle aree svantaggiate montane di cui all'allegato 12 al PSR.

6. LIMITI E DIVIETI

Il richiedente può chiedere che gli interventi previsti dalla Misura 323 sottomisura C siano finanziati anche con altre "fonti di aiuto" diversi dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, presentando domande di finanziamento anche per bandi previsti da altre "fonti di aiuto".

Tuttavia gli aiuti non sono cumulabili e pertanto, in caso di ammissione a finanziamento di due o più domande, il richiedente deve, entro 15 giorni dalla comunicazione di ammissione a finanziamento, optare per una di esse e rinunciare formalmente alle altre. Copia della comunicazione di rinuncia deve essere inviata anche all'Amministrazione che ha ammesso la domanda a finanziamento.

In caso di applicazione della presente sottomisura nell'ambito dei Piani di Sviluppo Locale (PSL), predisposti ed attuati dai Gruppi di Azione Locale (GAL) secondo l'Asse 4 "Attuazione dell'approccio LEADER" e limitatamente ai territori di competenza, l'applicazione della Misura può essere soggetta ad ulteriori condizioni e limiti espressi dal GAL in coerenza con gli obiettivi del proprio PSL.

Il beneficiario deve conservare per cinque anni dalla data di comunicazione di ammissione a finanziamento i beni oggetto di finanziamento. In particolare non può apportare modifiche sostanziali che:

- ne alterino la destinazione o l'uso previsti;
- siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario;
- siano conseguenza di cessazione o della rilocalizzazione dell'attività produttiva.

Tabella 1

Tipologia	Categoria di interventi ammissibili	Limiti e divieti
A - Fabbricati B - impianti	<ul style="list-style-type: none"> ○ Interventi integrati di manutenzione straordinaria; ○ Ristrutturazione di fabbricati esistenti comprensivi di impianti e di attrezzature fisse; ○ realizzazione ex novo di locali e strutture a completamento dell'esistente; ○ Installazione di impianti e di attrezzature fisse e sistemi di mungitura mobile 	<ul style="list-style-type: none"> ○ È necessaria la conformità degli impianti alla normativa per la trasformazione del latte negli alpeggi ○ l'adeguamento delle strutture per la trasformazione lattiero casearia vincola il proprietario o l'affittuario all'effettiva monticazione con bovini per almeno cinque anni ○ non sono finanziati interventi che prevedano l'esclusivo acquisto di attrezzature; ○ non sono finanziati interventi di sostituzione;
C - Opere di approvvigionamento energetico	<ul style="list-style-type: none"> ○ elettrodotti ○ centraline idroelettriche (turbina) ○ investimenti per il risparmio energetico, pannelli fotovoltaici; 	<ul style="list-style-type: none"> ○ le centraline idroelettriche ed i pannelli fotovoltaici devono essere dimensionati in base ai fabbisogni dell'alpeggio ed in ogni caso non possono mai essere superiori ad 1 MW di potenza.

C - Opere di approvvigionamento idrico	<ul style="list-style-type: none"> o realizzazione di acquedotti o adeguamento di quelli esistenti; o costruzione e o ripristino di punti di abbeverata (vasche, pozze, fontane, ecc.) 	
D - Alpeggi pilota modello e didattici	<ul style="list-style-type: none"> o interventi finalizzati alla ristrutturazione di una parte dell'alpeggio finalizzata ed attrezzata per l'attività didattica e dimostrativa: aula, sedie, attrezzature didattiche o Adeguamento igienico sanitario strutture di accoglienza 	<ul style="list-style-type: none"> o Possono presentare domanda di aiuto per questa tipologia ERSAF, consorzi forestali e proprietari pubblici, o privati convenzionati con enti ed istituti di ricerca e/o di istruzione
E - Escursionismo	<ul style="list-style-type: none"> o Interventi finalizzati allo sviluppo integrato con il turismo d'alta quota: o Adeguamento igienico sanitario strutture di accoglienza; o Segnalazione di percorsi escursionistici; o Creazione di aree attrezzate per il picnic, punti di ristoro/spacci 	
F - Interventi immateriali	<ul style="list-style-type: none"> o piani comprensoriali di sviluppo e gestione degli alpeggi 	<ul style="list-style-type: none"> o il costo dei piani non può superare il 12% dell'investimento previsto dal piano stesso. o Sono esclusi gli interventi immateriali non collegati ad investimenti materiali o I piani devono riguardare almeno tre alpeggi.
G - Viabilità	<ul style="list-style-type: none"> o adeguamento e/o realizzazione di viabilità interna di servizio delle malghe e dei pascoli, ed eventuali piazzole di sosta per i carri di mungitura o adeguamento e/o realizzazione di strade di collegamento tra malghe confinanti 	<ul style="list-style-type: none"> o tali spese sono finanziabili solo ad integrazione e completamento delle tipologie A, B, C, D, E ed F o la progettazione deve essere redatta in conformità alle linee guida per la progettazione della viabilità agro-silvo-pastorale in Lombardia redatto a cura dell'Istituto di Idraulica Agraria dell'Università degli Studi di Milano su iniziativa della D.G. Agricoltura o i collegamenti tra malghe possono essere finanziati solo se previsti dal piano VASP o Gli interventi relativi alla presente tipologia non possono superare, congiuntamente a quelli previsti dalla tipologia "H", il 25% della spesa complessivamente ammessa per l'intervento;
H - Sistemazioni erosioni e dissesti	<ul style="list-style-type: none"> o tutti gli investimenti 	<ul style="list-style-type: none"> o tali spese sono finanziabili solo ad integrazione e completamento delle tipologie A, B, C, D, E ed F o Ricorrere laddove possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica o Gli interventi relativi alla presente tipologia non possono superare, congiuntamente a quelli previsti dalla tipologia "G", il 25% della spesa complessivamente ammessa per l'intervento;

7. A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo è il seguente:

- 80% della spesa ammessa per proprietari pubblici;
- Per la tipologia di intervento "F" 70% della spesa ammessa per consorzi d'alpeggio nonché per province, comunità montane e associazioni allevatori;
- 50% della spesa ammessa per proprietari privati e affittuari degli alpeggi il cui centro aziendale sia ubicato in zone svantaggiate. (Elevato al 60% qualora l'intervento rientri in un piano di gestione o il proprietario/affittuario abbia meno di 40 anni).
- 40% della spesa ammessa per allevatori di ovicaprini e per affittuari il cui centro aziendale non sia ubicato in zone svantaggiate.

Il contributo viene concesso per una spesa minima ammissibile pari a € 30.000

L'aiuto è concesso in conto capitale: una erogazione in base all'anticipo, previa garanzia fideiussoria o allo stato di avanzamento del progetto e un saldo finale.

8. PRIORITA' DI ACCESSO

Alle domande ritenute ammissibili, che prevedano interventi da realizzarsi nell'ambito di "progetti concordati" finanziati, sarà assicurato il finanziamento in via prioritaria, purché siano positivamente istruite e raggiungano una soglia di punteggio minimo definita dal Comitato di Gestione.

9. PRIORITA' D'INTERVENTO

L'attribuzione del punteggio di priorità è elemento indispensabile per stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria.

In caso di domande che prevedano due o più tipologie di intervento, si applicano i punteggi relativi all'intervento cui è connessa la maggior spesa ammissibile.

Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

Il **punteggio massimo** attribuibile ad un progetto d'investimento è di 70, ottenuto sommando i punteggi assegnati nell'ambito dei seguenti elementi di priorità:

Tabella 2

	Elementi di priorità	Punteggio massimo
1	Caratteristiche del caricamento	30
2	Coerenza con la programmazione / pianificazione	10
3	Cantierabilità	5
4	Localizzazione	5
5	Caratteristiche del richiedente	10
6	Caratteristiche dell'intervento	10
	Totale punti	70

Il **punteggio minimo** per accedere ai benefici della misura è: 10

A parità di punteggio viene data precedenza alle domande col più alto punteggio in base alla cantierabilità dei lavori; in caso di ulteriore parità alle domande con maggior punteggio stabilito in base alla localizzazione dell'intervento e infine a quelle con maggior punteggio stabilito in base alle caratteristiche del richiedente.

A parità di punteggio definitivo, viene data precedenza all'impresa con il rappresentante legale più giovane.

L'attribuzione del punteggio avviene valutando nell'ordine:

1) CARATTERISTICHE DEL CARICAMENTO

a) Durata del caricamento al momento della domanda;

Oltre 5 anni	punti 10
ultimi 5 anni	punti 6
ultimi 3 anni	punti 4

b) Numero medio UB caricate nelle ultime due stagioni

Oltre 100	punti 10
oltre 50 e fino a 100	punti 5
Fino a 50	punti 3

c) Tipologia UB caricate nelle ultime due stagioni

Bovini	punti 10
Equini	punti 5
Ovicapriini	punti 3

2) COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E/O PIANIFICAZIONE

Intervento previsto dai Piani comprensoriali di sviluppo e gestione degli alpeggi	punti 10
Intervento previsto dai Piani d'assestamento	punti 5
Intervento previsto da programmi di sviluppo territoriale	punti 5
Intervento previsto dai Piani di indirizzo forestale	punti 3

3) CANTIERABILITÀ

Progetto esecutivo	punti 5
--------------------	---------

4) LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO: individuare una sola opzione, la più favorevole

Siti Natura 2000	punti 5
Riserve regionali o statali	punti 4
Parchi regionali o nazionali	punti 3
Aree vincolate in base all'art. 136 D.Lgs 42/2004 (ossia le aree sottoposte a vincolo paesaggistico stabilito con specifico decreto ministeriale)	punti 2

5) CARATTERISTICHE DEL RICHIEDENTE: individuare una sola opzione, la più favorevole

Consorzi d'alpeggio, Proprietari e affittuari singoli o associati di allevamenti bovini, il cui centro aziendale ricade in aree svantaggiate montane di cui all'Allegato 12 del P.S.R.	punti 10
--	----------

Province, comunità montane	punti 6
Altri richiedenti	punti 4
6) CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO	
Intervento volto a sviluppare e valorizzare la multifunzionalità dell'alpeggio	punti 10

Il requisito minimo per il riconoscimento della valorizzazione multifunzionale è che il progetto di investimento riguardi lo sviluppo di almeno uno dei seguenti **Elementi base di multifunzionalità**:

- vendita diretta di prodotti lattiero caseari realizzati in alpeggio
- strutture di accoglienza
- ristorazione
- percorsi escursionistici
- aree attrezzate per il turismo
- educazione ambientale

10. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

10.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

Le domande possono essere presentate ininterrottamente dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul BURL al 15 dicembre 2010. Tuttavia, al fine dell'istruttoria delle domande e della redazione delle graduatorie, la presentazione delle domande è suddivisa in tre periodi, come indicato nella seguente tabella:

CRONO - PROGRAMMA	1° periodo	2° periodo	3° periodo
Apertura periodo	Dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURL del presente bando	17.03.2009	16.12.2009
Chiusura periodo	16.03.2009	15.12.2009	15.12.2010

10.2 A CHI INOLTARE LA DOMANDA

La domanda deve essere inviata, per via telematica e cartacea, alla Comunità Montana sul cui territorio si attua l'investimento o, nel caso in cui l'area in questione si estenda sul territorio di più Comunità Montane, alla Comunità Montana sul cui territorio ricade la parte finanziariamente più rilevante dell'intervento. In quest'ultimo caso, la Comunità Montana che riceve la domanda informa le altre Comunità Montane interessate.

Qualora la domanda sia presentata da una Comunità Montana, deve essere inviata, per via telematica e cartacea, alla Provincia sul cui territorio si attua l'investimento o, nel caso in cui l'area in questione si estenda sul territorio di più Province, alla Provincia sul cui territorio ricade la parte finanziariamente più rilevante dell'intervento. In quest'ultimo caso, la Provincia che riceve la domanda informa le altre Province interessate.

10.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA

Fasi dell'inoltro della domanda:

- accedere al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it (indirizzo attuale), nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo di Regione Lombardia (SIARL);
- registrarsi: il sistema rilascia i codici di accesso personali (login e password).
Le informazioni relative alla presentazione della domanda informatizzata sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, le Province, le Comunità montane, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola riconosciuti (CAA);
- selezionare e compilare il modello di domanda per la Misura 323 c.
I dati inseriti durante la compilazione della domanda vengono incrociati, per verificarne la correttezza, con le informazioni certificate contenute nell'anagrafe delle imprese agricole e nel fascicolo aziendale istituiti nell'ambito del SIARL;
- compilare on line anche la scheda della Misura 323 C in cui riportare:
 - gli investimenti previsti con i tempi di realizzazione degli interventi. Sono ammesse non più di due liquidazioni per ogni programma di investimento: anticipo e saldo oppure stato di avanzamento dei lavori e saldo, come meglio specificato nei paragrafi 16, 17 e 18;
 - un'autodichiarazione relativa ai requisiti posseduti;
 - gli impegni assunti per la realizzazione del programma di investimento.

Il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione, che coincide con l'**avvio del procedimento**, e l'avvenuta ricezione della domanda da parte della Comunità Montana o della Provincia;

- stampare domanda e scheda di Misura e firmare entrambe in originale;
- far pervenire alla Comunità Montana o alla Provincia competente la copia cartacea della domanda, della scheda di Misura e la documentazione di cui al paragrafo successivo, entro 10 giorni di calendario dall'invio elettronico della domanda tramite SIARL. La data di riferimento è certificata dal timbro del Protocollo se la domanda è presentata a mano, dal timbro postale se inviata tramite posta.

10.4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Oltre alla documentazione amministrativa specificata nel precedente paragrafo 10.3, per essere ammessi all'istruttoria di ammissibilità è necessario presentare la seguente documentazione:

- a. Copia cartacea della domanda e della scheda di Misura firmate in originale con fotocopia di documento di identità;
- b. progetto e il computo metrico analitico estimativo preventivo delle opere a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine Professionale, corredati dai disegni relativi alle opere in progetto;
- c. copia del permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005, Titolo III, articolo 62, della Denuncia di Inizio Attività (DIA) assentita per le opere per le opere connesse con il programma di investimento;
- d. parere di compatibilità del progetto definitivo con gli strumenti di salvaguardia e di gestione dei siti Natura 2000, qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in tali siti;
- e. parere di compatibilità del progetto definitivo con gli strumenti di pianificazione dei parchi e delle riserve naturali, qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in tali aree;
- f. tre preventivi di spesa, forniti da ditte in concorrenza, nel caso di acquisto di dotazioni finanziabili, ossia macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzario della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, indicando il preventivo considerato e le motivazioni della scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, appare il più conveniente.

Nel caso in cui non si scelga l'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere fornita una breve relazione tecnico/economica sottoscritta da un tecnico qualificato.

Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di € 5.000,00, IVA esclusa, fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, è sufficiente una dichiarazione del richiedente, con la quale si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto. E' fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.

- g. autocertificazione, riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, relativa a:
 - autorizzazione del proprietario, qualora il richiedente sia un soggetto diverso, ad effettuare gli interventi oppure esito della procedura prevista (parere dell'Ente competente) ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 203 del 1982 "Norme sui contratti agrari";
 - per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi.

Tutte le informazioni e/o i dati indicati in domanda e nella scheda di Misura sono resi ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000, articoli 46 e 47, e costituiscono "dichiarazioni sostitutive di certificazione" e "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà".

La Comunità Montana³ (o la Provincia) comunica al richiedente il nominativo del funzionario responsabile del procedimento, come stabilito dal paragrafo 6.2 del Manuale OPR.

10.5 ERRORI SANABILI O PALESI, DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA, DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

10.5.1 Errore sanabile o palese

Nel caso di presentazione di domande con errori sanabili o palesi la Comunità Montana o la Provincia, ai sensi della legge 8 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, richiede all'interessato le correzioni necessarie fissando contestualmente i termini temporali, non superiori a 20 giorni, per la presentazione delle correzioni.

Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto e di pagamento se riconosciuti come tali dalla Comunità Montana, dalla Provincia o dalla Direzione Generale Agricoltura possono essere corretti in qualsiasi momento.

³ in conformità a quanto previsto dalla legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni

Gli errori sanabili possono essere corretti su iniziativa del richiedente mediante domanda di correzione, che può essere presentata entro **15 giorni continuativi** dalla data di presentazione della domanda.

A tale proposito si considerano sanabili i seguenti errori:

- gli errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati;
- l'incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati.

Si considerano non sanabili i seguenti errori:

- domanda carente di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità (ad esempio: domanda presentata fuori termine, domanda priva di firma, ecc.);
- omessa richiesta di aiuto relativamente ad alcune operazioni, azioni o tipologie di intervento previste dalla Misura.

In questi casi la Comunità Montana o la Provincia pronuncia la non ricevibilità della domanda, comunicandola al richiedente o prosegue il procedimento solo per le operazioni, azioni o tipologie di intervento per cui l'aiuto è richiesto.

10.5.2 Documentazione incompleta

Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda risulti incompleta e la documentazione mancante non sia indispensabile all'avviamento dell'istruttoria, la Comunità Montana o la Provincia può richiederne la presentazione al richiedente entro un termine non superiore a 20 giorni.

Nel caso in cui la domanda sia priva di documentazione tecnica e amministrativa indispensabile per poter avviare l'istruttoria, indicata al precedente paragrafo 10.4, la Comunità Montana o la Provincia pronuncia la non ricevibilità della domanda, comunicandola al richiedente.

10.5.3 Documentazione integrativa

Nel caso in cui si evidenzia la necessità di documentazione integrativa, rispetto a quella prevista dalle presenti disposizioni attuative, la Comunità Montana o la Provincia deve inoltrare richiesta formale indicando i termini temporali di presentazione.

10.6 PARERI DI COMPATIBILITÀ DELLE AREE PROTETTE E SITI NATURA 2000

Qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in tali aree e siti, gli enti gestori di parchi, riserve o siti natura 2000 esprimono il parere entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta completa di progetto o di relazione. Il termine è ridotto a trenta giorni in caso di varianti in corso d'opera di cui al paragrafo 16.1.

Il parere di compatibilità ha come oggetto le possibili conseguenze negative dell'intervento:

- sulle zone facenti parte della rete "Natura 2000", ossia Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale;
- sull'area protetta.

In tutti i casi, il parere si intende provvisoriamente acquisito in senso favorevole qualora l'ente gestore non comunichi il diniego entro i termini sopra indicati: la Comunità Montana o la Provincia prosegue l'istruttoria tenendo conto di eventuali pareri che dovessero giungere prima dell'Ammissione a finanziamento.

11. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA

L'istruttoria della domanda è affidata alla Comunità Montana o alla Provincia (in caso di domande presentate dalle Comunità Montane) e prevede lo svolgimento di controlli amministrativi che comprendono:

- la verifica della affidabilità del richiedente;
- la verifica dell'ammissibilità del programma di investimento proposto, ossia della completezza e della validità tecnica della documentazione presentata;
- il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di aiuto; per la verifica della congruità dei prezzi contenuti nei computi metrici estimativi analitici, si fa riferimento al primo prezzo dell'anno pubblicato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato (C.C.I.A.A.) della provincia di appartenenza;
- il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello unico di domanda informatizzato presentato a SIARL e della scheda di Misura, anche attraverso specifici documenti prodotti dall'impresa su richiesta della Comunità Montana o della Provincia che ha in carico l'istruttoria. La risoluzione delle anomalie e delle segnalazioni e la convalida dei dati dichiarati a seguito dell'istruttoria determinano l'aggiornamento del fascicolo aziendale tramite segnalazione al CAA di competenza;
- la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
- la verifica della conformità del programma di investimento per il quale è richiesto il finanziamento con la normativa comunitaria e nazionale;
- la verifica della ragionevolezza delle spese proposte, valutata tramite il raffronto di tre preventivi di spesa per l'acquisto delle dotazioni finanziabili, ossia macchine ed attrezzature;

- l'attribuzione del punteggio di priorità secondo i criteri definiti nei precedenti paragrafi 7 e 8;
- la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda, atto che conclude l'istruttoria.

11.1 COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA AL RICHIEDENTE

La Comunità Montana o la Provincia, entro 10 giorni continuativi dalla data di redazione del verbale, comunica al richiedente l'esito dell'istruttoria allegando copia del verbale stesso.

Per le domande istruite positivamente, sono indicati:

- il punteggio assegnato;
- l'importo totale dell'investimento ammissibile a contributo;
- gli investimenti ammessi, specificando gli eventuali investimenti non ammessi;
- il contributo concedibile.

In caso di istruttoria con esito negativo, la Comunità Montana o la Provincia ne motiva in modo dettagliato le cause.

Il richiedente può presentare una richiesta di riesame dell'esito dell'istruttoria, con le modalità indicate al successivo paragrafo.

11.2 RICHIESTA DI RIESAME

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell'esito dell'istruttoria, può presentare alla Comunità Montana o alla Provincia memorie scritte per chiedere il riesame della domanda e della ridefinizione della propria posizione, ai sensi della legge 241/90. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge.

La Comunità Montana o la Provincia ha 10 giorni di tempo continuativi dalla data di ricevimento della memoria per comunicare l'esito positivo/negativo del riesame. Tra la data della comunicazione dell'esito dell'istruttoria e la data di comunicazione dell'esito del riesame non possono trascorrere più di 30 giorni continuativi.

12. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI

La Comunità Montana o la Provincia, esperite le eventuali richieste di riesame con la modalità di cui al precedente paragrafo, completa l'istruttoria delle domande ricevute.

La Comunità Montana o la Provincia, sulla base della data di presentazione delle domande e dell'esito dell'istruttoria a SIARL, approva le graduatorie delle domande ammissibili a finanziamento, ordinandole per punteggio di priorità decrescente. La Comunità Montana o la Provincia, inoltre, trasmette il provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili alla Direzione Generale Agricoltura entro la scadenza indicata nella seguente tabella:

CRONO - PROGRAMMA	1° periodo	2° periodo	3° periodo
Termine per l'invio alla Regione delle graduatorie; entro tali date devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami	30.04.2009	15.04.2010	15.04.2011

Nella graduatoria devono essere indicati, fra l'altro:

- i punteggi ottenuti dalla domanda;
- la spesa ammissibile e il relativo contributo.

13. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

La Regione Lombardia, con successivo atto, definisce i criteri di riparto alle Comunità Montane e alle Province delle risorse finanziarie disponibili.

La dotazione finanziaria complessiva della Misura che si ipotizza di impiegare per il presente bando è pari a € 5.000.000.

La Direzione Generale Agricoltura, dopo il ricevimento dalle Comunità Montane e dalle Province del provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili di cui al precedente paragrafo 11, con proprio atto, provvede alla:

- suddivisione delle risorse finanziarie e definisce, in relazione alla dotazione finanziaria disponibile, la quota di risorse assegnata alle domande ammissibili a finanziamento di ciascuna Comunità Montana o Provincia;

- approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento di ciascuna Comunità Montana o Provincia.

In tale provvedimento, per le domande ammesse a finanziamento e per le domande istruite positivamente ma non finanziate, sono indicati:

- il punteggio assegnato;
- l'importo totale dell'investimento ammesso a contributo per le domande ammesse a finanziamento;
- l'importo totale dell'investimento ammissibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate;
- il contributo concesso per le domande ammesse a finanziamento;
- il contributo concedibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate.

La Direzione Generale Agricoltura, comunica alle Comunità Montane, alle Province e all'Organismo Pagatore Regionale l'ammissione a finanziamento delle domande.

Il suddetto provvedimento di ammissione a finanziamento:

- diventa efficace dalla data di pubblicazione sul BURL e rappresenta la comunicazione ai richiedenti della stessa ai sensi della legge 241/1990;
- deve essere pubblicato sull'albo pretorio provinciale per almeno quindici giorni consecutivi;
- deve essere divulgato tramite pubblicazione sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura (<http://www.agricoltura.regione.lombardia.it>) (indirizzo attuale), e sul sito internet della Comunità Montana e della Provincia.

La Direzione Generale Agricoltura dispone quanto necessario per la pubblicazione del sopra indicato atto di suddivisione delle risorse finanziarie, inviandone copia alle Comunità Montane, alle Province e all'Organismo Pagatore Regionale, nella data indicata nella seguente tabella.

CRONO - PROGRAMMA	1° periodo	2° periodo	3° periodo
Termine entro cui la Regione ripartisce i fondi alle Comunità Montane e alle Province	31.05.2009	17.05.2010	16.05.2011

A seguito di tale provvedimento, le Comunità Montane e le Province predispongono in ELEPAG l'elenco delle domande ammesse a finanziamento.

14. PERIODO DI VALIDITA' DELLE DOMANDE

Le domande istruite positivamente, ma non immediatamente finanziate con il provvedimento di cui al paragrafo 12, possono essere finanziate successivamente, purché entro 18 mesi a partire dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di pubblicazione dell'atto di suddivisione delle risorse finanziarie, di cui al precedente paragrafo 12.

15. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi devono essere realizzati entro e non oltre 15 mesi dalla pubblicazione sul BURL del provvedimento di suddivisione delle risorse finanziarie di cui al precedente paragrafo 12.

CRONO - PROGRAMMA	1° periodo	2° periodo	3° periodo
Fine dei lavori (salvo proroghe)	31.08.2010	16.08.2011	16.08.2012

15.1 PROROGHE

La Comunità Montana o la Provincia, su richiesta motivata del beneficiario, può concedere una sola proroga di 3 mesi. La proroga non può essere richiesta per interventi relativi all'acquisto di impianti ed attrezzature di cui al precedente paragrafo 4, lettera B).

16. VARIANTI IN CORSO D'OPERA E MODIFICHE DI DETTAGLIO

16.1 VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, in linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo le varianti.

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare:

- modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate;
- modifiche della tipologia di operazioni approvate;
- cambio della sede dell'investimento;

- cambio del beneficiario;
- modifiche del quadro economico originario, con una diversa suddivisione della spesa tra i singoli lotti funzionali omogenei.

Per lotto funzionale omogeneo si intende l'insieme delle voci di spesa che concorrono alla realizzazione di una singola struttura (es. stalla, sala di mungitura), una singola attrezzatura o macchina (es. impianto di mungitura, impianto di refrigerazione).

Nel caso in cui si presentasse la necessità di richiedere una variante, il beneficiario deve inoltrare, tramite SIARL, alla Comunità Montana o alla Provincia un'apposita domanda, corredata di una relazione tecnica nella quale si faccia esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato, oltre ad un apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante. Ciascuna domanda dovrà inoltre contenere un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare una riconciliazione tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta.

Ogni richiesta di variante deve essere preventivamente presentata dal beneficiario prima di procedere all'acquisto dei beni o all'effettuazione delle operazioni che rientrano nella variante stessa e, in ogni caso, tassativamente prima della scadenza del tempo concesso per i lavori.

Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l'autorizzazione della Comunità Montana o della Provincia si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non venga autorizzata.

La Comunità Montana o la Provincia autorizza la variante, a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non vengano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di lotti di spesa funzionali non previsti dal progetto originario.

16.2 VARIANTI NEI LIMITI DEL 10%

Se la variazione compensativa tra gli importi preventivati per i singoli lotti di spesa funzionali rientra nel campo di tolleranza del 10% - calcolato sull'importo della spesa complessiva ammessa a contributo - e nel limite di € 20.000, il beneficiario richiede preventivamente la variante alla Comunità Montana o alla Provincia.

Trascorsi 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di variante, in assenza di riscontro da parte della Comunità Montana o della Provincia, la variante si intende accolta.

16.3 MODIFICHE DI DETTAGLIO

Durante la realizzazione di ogni singolo lotto omogeneo di spesa non sono considerate varianti le modifiche di dettaglio, le soluzioni tecniche migliorative e i cambi di fornitore che comportano una variazione compensativa tra le singole voci di spesa che compongono il lotto non superiore al 10%, rispetto alla spesa prevista per il lotto omogeneo, nel limite di € 20.000.

Le modifiche all'interno di queste soglie sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento per il lotto omogeneo, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

Nel caso in cui le modifiche siano superiori al 10% della spesa ammessa a finanziamento per il lotto omogeneo o a € 20.000, deve essere preventivamente richiesta una variante alle Comunità Montane o alle Province con le modalità sopra descritte.

17. DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO

Il beneficiario può richiedere alla Comunità Montana o alla Provincia, tramite una apposita "**domanda di pagamento**", l'erogazione di un anticipo, pari al 20% dell'importo del contributo concedibile.

Alla domanda di pagamento dell'anticipo, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- dichiarazione della data di inizio dell'intervento sottoscritta dal richiedente.

e nel caso di opere edili (strutture e infrastrutture):

- certificato di inizio lavori inoltrato al Comune o dichiarazione di inizio lavori rilasciato dal direttore degli stessi;
- copia del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività.

Al termine della verifica della documentazione presentata, il funzionario istruttore redige il relativo verbale.

La Comunità Montana o la Provincia propone all'OPR la liquidazione dell'anticipo secondo le procedure e le regole stabilite nel "Manuale" OPR.

Non sono concessi anticipi per interventi relativi all'acquisto di macchine ed attrezzature e dotazioni fisse, la cui installazione non sia soggetta al rilascio di concessione edilizia.

18. DOMANDA DI PAGAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)

Il beneficiario può presentare alla Comunità Montana o alla Provincia, in alternativa alla domanda di pagamento dell'anticipo, una sola "**domanda di pagamento**" per lavori parzialmente eseguiti. Per richiedere l'erogazione dello stato di avanzamento lavori, il beneficiario deve allegare alla domanda:

- fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice;
- tracciabilità dei pagamenti effettuati (vedi "Manuale")
- stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori;
- computo metrico.

L'importo relativo allo stato di avanzamento è determinato in percentuale sulla base delle opere realizzate.

Non è prevista la possibilità di richiedere lo stato di avanzamento lavori per interventi relativi all'acquisto di macchine ed attrezzature innovative e dotazioni fisse, la cui installazione non sia soggetta al rilascio di concessione edilizia.

Al termine della verifica della documentazione presentata il funzionario istruttore redige il relativo verbale.

Lo stato di avanzamento lavori non è concesso a chi ha beneficiato dell'anticipo.

Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati.

La Comunità Montana o la Provincia propone ad OPR la liquidazione del SAL secondo le procedure e le regole stabilite nel "Manuale" OPR.

19. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO

Per richiedere il saldo del contributo, il beneficiario deve presentare una apposita "**domanda di pagamento**" alla Comunità Montana o alla Provincia, allegando la documentazione indicata al paragrafo 9.3 del Manuale OPR, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di esecuzione dei lavori, comprensivo di eventuali proroghe. In caso contrario la Comunità Montana o la Provincia chiede al beneficiario di presentare la richiesta entro ulteriori 20 giorni.

19.1 ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO DA PARTE DEI BENEFICIARI

- Dichiarazione del beneficiario di non aver richiesto altri contributi per l'intervento oppure copia delle rinunce ad altri contributi, qualora non cumulabili con la presente Misura;
- documentazione attestante la spesa sostenuta, ossia fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice, stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori, computo metrico analitico consuntivo per la parte quantitativa, ecc., al netto di eventuali sconti;
- tracciabilità dei pagamenti effettuati;
- dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, ai sensi della legge regionale n. 1/2007, sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nella relazione o autorizzato con varianti in corso d'opera o comunque in base a quanto indicato nel paragrafo 19;
- relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore dei lavori.

19.2 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI

Al termine della verifica della documentazione presentata, la Comunità Montana o la Provincia effettua una visita "in situ", ossia un sopralluogo per verificare la corretta e completa esecuzione dei lavori e l'avvenuto acquisto delle dotazioni, verificando in particolare se gli stessi sono stati realizzati/acquistati in conformità al progetto approvato, a quanto previsto nella relazione e nel progetto o a quanto autorizzato con varianti in corso d'opera o comunque in base a quanto indicato nel paragrafo 19.

Il funzionario istruttore redige il relativo verbale secondo quanto le procedure previste dal "Manuale".

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

La Comunità Montana o la Provincia comunica al beneficiario, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, la concessione del pagamento, l'entità del contributo concesso, gli obblighi a suo carico con relativa durata temporale, le altre eventuali prescrizioni.

La Comunità Montana o la Provincia propone all'OPR la liquidazione del saldo secondo le procedure e le regole stabilite nel "Manuale". L'OPR autorizza il saldo a seguito dei controlli effettuati secondo le modalità stabilite dal "Manuale".

Per quanto non riportato al presente capitolo si rimanda al Manuale OPR.

20. CONTROLLO IN LOCO

Il controllo in loco viene effettuato su un campione almeno pari al 5% della spesa ammessa a contributo, estratto da OPR sulla base dell'analisi del rischio definita nel Manuale.

Il controllo in loco viene eseguito dalla Comunità Montana o dalla Provincia prima dell'erogazione del saldo del contributo.

Per le aziende estratte, il controllo in loco include le verifiche previste dai controlli amministrativi e tecnici di cui al precedente paragrafo e prevede la verifica della totalità degli impegni assunti e delle dichiarazioni rese e le verifiche aggiuntive sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto, in conformità con quanto previsto dal paragrafo 16 del Manuale OPR.

Al termine del controllo in loco è prevista la compilazione del relativo verbale da parte del funzionario della Comunità Montana o della Provincia.

Il funzionario che realizza il controllo amministrativo, sia documentale che in situ, non può coincidere con quello che realizza il controllo in loco, come stabilito dal paragrafo 19 del Manuale OPR.

21. RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO RICHIESTO NELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

Dopo l'eventuale erogazione dell'anticipo o, in alternativa, del SAL, la liquidazione finale del contributo avviene tramite la presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Nelle domande di pagamento si rendiconta la spesa sostenuta, a fronte della quale si chiede l'erogazione del contributo.

Le Comunità Montane e le Province, controllando le domande di pagamento, determinano:

- il contributo richiesto (CR): cioè il contributo richiesto nella domanda di pagamento, sulla base della spesa rendicontata; nel caso in cui la spesa rendicontata sia superiore al massimale di spesa finanziabile previsto dal precedente paragrafo 7, il contributo richiesto viene comunque calcolato sul massimale di spesa finanziabile;
- il contributo ammissibile (CA): cioè il contributo erogabile al richiedente sulla base della spesa riconosciuta come ammissibile a seguito delle verifiche effettuate dalla Comunità Montana o dalla Provincia (spesa ammissibile).

Se l'esame delle domande di pagamento rileva che il contributo richiesto supera il contributo ammissibile di oltre il 3 %, al contributo ammissibile si applica una riduzione. La riduzione del contributo si calcola secondo le indicazioni del Manuale OPR.

Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione nella rendicontazione di spese non ammissibili, che hanno causato la richiesta di un contributo (CR) superiore a quello ammissibile (CA).

L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli in loco ed ex post.

22. FIDEIUSSIONI

La polizza fideiussoria è richiesta nei seguenti casi:

- erogazione dell'anticipo;
- erogazione di SAL superiore al 60% o di saldo ai beneficiari che non hanno ancora ottenuto tutta la documentazione richiesta per la liquidazione;
- erogazione di SAL superiore al 60% o saldi ai beneficiari che non abbiano ancora raggiunto alcuni requisiti;

In questi casi o in casistiche non espressamente previste e valutate volta per volta dall'OPR, la polizza fideiussoria è svincolata dall'OPR. Al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario deve essere inviata una comunicazione di svincolo della polizza, previo nulla osta da parte delle Comunità Montane o delle Province responsabili dell'istruttoria.

L'importo della fideiussione è pari all'anticipazione o al contributo concesso, in caso di erogazione del saldo, maggiorati del 10%, comprensivo delle spese di escussione a carico dell'OPR e degli interessi legali eventualmente dovuti.

La durata della garanzia della polizza fideiussoria è indicata al paragrafo 9.3.6 del "Manuale". Per lo schema di polizza fideiussoria vedere l'allegato 3 del "Manuale".

Il costo di accensione della fideiussione è ammissibile a finanziamento nell'ambito delle spese generali che comunque non devono superare il 12% della spesa ammessa a finanziamento.

23. COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (ANTICIPO, SAL O SALDO)

In seguito agli esiti dei controlli amministrativi e tecnici previsti dai paragrafi 21 e 22 del Manuale, la Comunità Montana o la Provincia, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, comunica al

beneficiario l'importo del contributo da erogare oppure i motivi per i quali il contributo non può essere concesso.

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento della comunicazione, può presentare alla Comunità Montana o alla Provincia memorie scritte al fine del riesame della comunicazione e della ridefinizione del relativo importo, ai sensi della legge 241/90. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, la comunicazione assume carattere definitivo, fatte salve le possibilità di ricorso previste dalla legge.

24. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE

La Comunità Montana o la Provincia dopo aver definito l'importo erogabile a ciascun beneficiario, predispone in ELEPAG gli elenchi di liquidazione che devono pervenire all'OPR entro le date indicate in tabella.

CRONO - PROGRAMMA	1° periodo	2° periodo	3° periodo
Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR	30.04.2011	16.05.2012	15.05.2013

Le Comunità Montane e le Province comunicano alla Direzione Generale Agricoltura gli estremi degli elenchi di liquidazione inviati all'OPR (numero, data, importo e natura dei pagamenti).

25. CONTROLLI EX POST

Si definisce periodo "ex post" quello compreso tra l'erogazione dell'ultimo pagamento e la conclusione del periodo dell'impegno relativo ad ogni tipologia di intervento finanziato.

Nel periodo "ex post" la Comunità Montana o la Provincia effettua i controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte del beneficiario, con i seguenti obiettivi:

- a) verificare che le operazioni d'investimento non subiscano, nei cinque anni successivi alla data di comunicazione di concessione del contributo, modifiche sostanziali che:
 - ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico;
 - siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione dell'impresa o della società agricola beneficiaria;
- b) verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario, quindi che i costi dichiarati non siano stati oggetto di sconti, ribassi, restituzioni, tranne in casi di contributi in natura o di importi forfetari. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili;
- c) garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili.

I controlli ex post coprono ogni anno almeno l'1 % della spesa ammissibile per le domande di contributo per le quali è stato pagato il saldo. Essi sono **effettuati entro il termine dell'anno di estrazione del campione**.

I controlli ex post si basano su un'analisi dei rischi e dell'impatto finanziario delle varie operazioni, gruppi di operazioni o misure.

A tal fine, ogni anno viene controllato un campione, scelto sulla base dell'analisi del rischio e di un fattore di rappresentatività (cfr. Manuale OPR), che corrisponda almeno all'1% dei beneficiari.

I controllori che eseguono controlli ex post non possono aver preso parte a controlli precedenti al pagamento relativi alla stessa operazione di investimento.

26. PRONUNCIA DI DECADENZA DAL CONTRIBUTO

La domanda ammessa a finanziamento decade a seguito di:

1. irregolarità (difformità e/o inadempienze) accertate da:
 - Comunità Montane, Province o altri soggetti convenzionati con OPR, come ad esempio il Corpo Forestale dello Stato (CFS), nell'ambito dell'attività di controllo: amministrativo, in loco o ex post;
 - OPR o Sedi Territoriali Regionali (STeR) nell'ambito del controllo a campione sull'operato delle Comunità Montane e delle Province (controllo di secondo livello);
 - Guardia di Finanza e altri organi di polizia giudiziaria nell'ambito delle proprie attività ispettive;
2. rinuncia da parte del beneficiario.

Nel caso di accertamento di irregolarità, la procedura di decadenza totale o parziale dal contributo, prevede l'invio all'interessato del provvedimento di decadenza, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con le modalità previste dal paragrafo 10 del Manuale OPR.

Nel **caso di rinuncia da parte del beneficiario**, la procedura di decadenza totale o parziale dal contributo, prevede:

- che nessuna comunicazione debba essere fatta all'interessato, se la rinuncia precede l'erogazione del pagamento. La rinuncia da parte del beneficiario viene acquisita nel fascicolo di domanda;
- che debba essere inviato all'interessato il provvedimento di decadenza totale, se la rinuncia è presentata dopo il pagamento. In questo caso non è necessario inviare la comunicazione con raccomandata AR e il provvedimento assume carattere definitivo, non essendo prevista la possibilità di presentare controdeduzioni.

Il provvedimento di decadenza generato, dal sistema, contiene i seguenti elementi:

- a. motivazioni del provvedimento;
- b. quantificazione delle eventuali somme indebitamente percepite;
- c. quantificazione degli eventuali interessi giornalieri dovuti. Il calcolo degli interessi sarà effettuato per ogni giorno a partire dalla data di ricevimento del provvedimento e fino alla data di recupero delle somme;
- d. modalità di recupero delle somme, secondo quanto indicato al capitolo 11 del "Manuale" OPR;
- e. procedure per la presentazione del ricorso.

La pronuncia della decadenza dal contributo, è competenza delle Comunità Montane o delle Province per i casi descritti nel paragrafo 10.2.

27. RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

27.1 RECESSO DAGLI IMPEGNI (RINUNCIA)

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco.

La rinuncia non è ammessa anche nel caso in cui l'autorità competente abbia già comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

Il recesso comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, ad esclusione di cause di forza maggiore indicate al punto 12.2 del "Manuale" OPR.

La rinuncia totale deve essere presentata a SIARL tramite una apposita domanda. Una copia cartacea della rinuncia deve essere inoltrata alla Comunità Montana o alla Provincia.

27.2 TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI O CAMBIO DEL BENEFICIARIO

Il cambio del beneficiario conseguente al trasferimento degli impegni assunti o delle attività avviate con la presente Misura **può avvenire solo prima dell'erogazione del saldo**, deve essere effettuato attraverso il modello unico di domanda informatizzato e implica l'apertura di un nuovo procedimento.

In tal caso il beneficiario che subentra deve possedere i requisiti, soggettivi ed oggettivi, posseduti dal beneficiario originario. In caso contrario, la possibilità di effettuare il cambio di beneficiario deve essere valutata dalla Comunità Montana o dalla Provincia, che può non concedere il subentro, concederlo con revisione del punteggio di priorità acquisito e del contributo spettante oppure concederlo senza alcuna variazione.

Nel periodo compreso tra la data della liquidazione finale del contributo fino al termine del periodo di durata degli impegni assunti dal beneficiario **non è possibile variare l'assetto proprietario o la rilocalizzazione dell'attività produttiva**.

Il beneficiario è tenuto a notificare alla Comunità Montana o alla Provincia le variazioni intervenute **entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione**.

28. IMPEGNI

Gli impegni assunti dal beneficiario sono distinti in essenziali ed accessori e comportano, rispettivamente, la decadenza totale o parziale dai benefici concessi.

Il riconoscimento di causa di forza maggiore comporta la decadenza della domanda senza il recupero dei contributi erogati, purché le cause di forza maggiore vengano comunicate nei 10 giorni lavorativi successivi al loro verificarsi o dal momento in cui il beneficiario è in grado di comunicarle, come stabilito dal paragrafo 12.2 del "Manuale".

28.1 IMPEGNI ESSENZIALI

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Gli impegni essenziali sono:

1. consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e/o dei sopralluoghi o "visite in loco", con riferimento a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 24.1 del "Manuale";
2. far pervenire la copia cartacea della domanda informatizzata entro e non oltre il 20° giorno continuativo successivo alla presentazione della domanda di premio, con riferimento a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 24.1 del "Manuale";
3. fare pervenire la documentazione mancante al momento della presentazione della domanda di contributo o della correzione degli errori sanabili successivamente al termine fissato dalla richiesta, ossia 20 giorni, come previsto ai capitoli 15.5.1 e 15.5.2 del "Manuale";
4. fare pervenire la documentazione integrativa richiesta dalla Comunità Montana o dalla Provincia entro e non oltre il termine fissato dallo stesso, come stabilito dalla Parte II, Capitolo 15.5.3 del "Manuale". La decadenza totale è applicata al singolo lotto cui è connessa la documentazione integrativa richiesta;
5. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti dal regime delle quote latte;
6. concludere i lavori entro il termine previsto, comprensivo di eventuali proroghe;
7. rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
8. realizzare le opere in modo conforme rispetto alle finalità della Misura e al progetto approvato, fatte salve eventuali varianti concesse;
9. comunicare alla Comunità Montana o alla Provincia, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della relativa liquidazione a saldo, entro il termine di 90 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore indicate al capitolo 12.2 del "Manuale";
10. mantenere la destinazione agricola degli investimenti finanziati per 5 anni. Nel caso di opere, nei primi 5 anni, deve essere mantenuta la stessa destinazione d'uso per la quale è stato approvato il finanziamento. La decorrenza dell'obbligo di mantenimento della destinazione agricola e della destinazione d'uso degli investimenti ha inizio dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo;
11. presentare la documentazione necessaria per la liquidazione della domanda di pagamento del saldo del contributo, comprensiva di tutta la documentazione indicata al paragrafo 19.1, entro 20 giorni dalla data di ricezione del sollecito della Comunità Montana o alla Provincia, come stabilito al paragrafo 19;
12. apportare al programma di investimenti soltanto varianti che rispettino quanto stabilito ai precedenti paragrafi 16.1, 16.2 e 16.3;
13. provvedere all'adeguamento, dalla data di presentazione della domanda, alle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori di cui al paragrafo 3, lettera C, di aspetti di particolare rilevanza (impianto elettrico aziendale, protezione di alberi cardanici e prese di forza, scale portatili, protezione vasconi, fornitura dei DPI, servizi igienici e spogliatoi). Il mancato adeguamento è documentato da esito negativo a seguito dei controlli effettuati dalle ASL nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole ed è segnalato alle Comunità Montane o alle Province;
14. mantenere il vincolo associativo o consortile per almeno 5 anni dalla data di presentazione della domanda e comunque sino al completo adempimento degli impegni previsti dalla presente sottomisura e indicati nel presente bando in caso di domanda presentata da associazioni o consorzi;
15. mantenere la monticazione del bestiame nell'alpeggio per almeno cinque anni, a partire dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo.

28.2 IMPEGNI ACCESSORI

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Di seguito sono elencati gli impegni accessori:

1. fare pervenire la copia cartacea della domanda di premio entro il 10° giorno di calendario dall'invio della domanda informatizzata, e comunque con un ritardo compreso tra l'11° ed il 20° giorno successivo a quella informatizzata, con riferimento alla presentazione della domanda e a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 24.2 del "Manuale".

Un ritardo superiore al 20° giorno comporta il mancato rispetto dell'impegno essenziale di cui al precedente paragrafo 28.1, punto 11;

2. informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso azioni specifiche correlate alla natura e all'entità dell'intervento finanziato.
Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 1 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" approvate con Dduo n. 2727 del 18 marzo 2008;
3. provvedere all'adeguamento, dalla data di presentazione della domanda, alle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori di cui al paragrafo 3, lettera C, per aspetti diversi da quelli elencati al paragrafo 28.1 punto 13. Il mancato adeguamento è documentato da esito negativo a seguito dei controlli effettuati dalle ASL nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole ed è segnalato alle Comunità Montane o alle Province;
4. presentare alla Comunità Montana o alla Provincia la richiesta di liquidazione del saldo del contributo, allegando tutta la documentazione necessaria, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta trasmessa dalla Comunità Montana o dalla Provincia stessa, come indicato al precedente paragrafo 19.

29. RICORSI

Contro gli atti con rilevanza esterna emanati dall'OPR, dalle Comunità Montane o dalle Province e dalla Direzione Generale Agricoltura è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:

29.1 CONTESTAZIONI PER MANCATO ACCOGLIMENTO O FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA

Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda l'interessato può proporre azione entro 60 giorni avanti al giudice amministrativo competente per territorio nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza.

29.2 CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO

Contro i provvedimenti di decadenza totale o parziale dal contributo, emessi dopo i controlli in loco, l'interessato può proporre azione entro 60 giorni avanti al giudice amministrativo competente per territorio.

30. SANZIONI

L'applicazione di sanzioni amministrative⁴ avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nel "Manuale" Parte IV.

31. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg CE n. 1995/2006 del Consiglio) l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 pubblica l'elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI).

Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" approvate con Dduo n. 2727 del 18 marzo 2008, pubblicate sul BURL n. 12 del 21 marzo 2008 e disponibili sul sito della Direzione generale agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.

32. RIEPILOGO TEMPISTICA

Nella seguente tabella è riportato il crono-programma per il periodo di applicazione della Misura compreso tra il giorno successivo alla pubblicazione delle presenti disposizioni attuative sul BURL e il 15 maggio 2013.

⁴ Ai sensi della l. 898/1986

CRONO - PROGRAMMA	1° periodo	2° periodo	3° periodo
Apertura periodo	Dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURL del presente bando	17.03.2009	16.12.2009
Chiusura periodo	16.03.2009	15.12.2009	15.12.2010
Presentazione documentazione all' O.D.: entro 10 giorni dalla conferma della domanda a SIARL e comunque entro il:	26. 03.2009	28.12.2009	27.12.2010
Termine per invio alla Regione delle graduatorie (entro tale date devono essere terminate le istruttorie, compresi i riesami)	30. 04.2009	15. 04.2010	15. 04.2011
Termine entro cui la Regione ripartisce i fondi agli OO.DD.	31. 05.2009	17. 05.2010	16. 05.2011
Termine per la realizzazione dei lavori	31.08.2010	16.08.2011	16.08.2012
Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR	30.04.2011	16.05.2012	15.05.2013